

**RIAPERTURA TERMINI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO
TRIENNALE A TEMPO PIENO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
ANNI 2017/2020, AI SENSI DEL DM 7.6.2017**

Art. 1. (Contingente)

1. Nella Regione Toscana sono riaperti i termini del pubblico concorso per esami per l'ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, rivolto a n. 80 cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia. Gli 80 posti disponibili verranno attribuiti in base al piazzamento in graduatoria e saranno così distribuiti:

42 posti presso la sede di Firenze;

22 posti presso la sede di Pisa;

16 posti presso la sede di Siena;

fermo restando la possibilità di non attivare una sede di corso, laddove non venga raggiunto il numero minimo di 12 tirocinanti per aula;

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso, il candidato deve soddisfare, a pena di esclusione, uno dei seguenti requisiti, ai sensi dei DD.MM. 07/03/2006 e 07/06/2017:

a) essere cittadino italiano;

b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);

d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001);

2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso, a pena di esclusione, ai sensi dei DD.MM. 07/03/2006 e 07/06/2017 :

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di

ammissione al concorso. In caso il candidato non sia in possesso dei sopra descritti requisiti sarà automaticamente escluso dalla selezione senza ulteriore comunicazione.

4. Il candidato dovrà altresì soddisfare i seguenti requisiti:

- abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana

I requisiti dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi dovranno essere posseduti entro la data di inizio formale del corso regionale prevista nel mese di dicembre 2017, pena la non ammissione al corso stesso.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito prima della data di inizio del corso.

5. Le domande trasmesse in via telematica dai medici in riferimento al precedente bando pubblicato sul BURT n 12 del 22/03/2017, con scadenza 8 giugno 2017, andranno a sommarsi con le domande che perverranno regolarmente nel periodo di riapertura del presente bando; per tutte le domande pervenute saranno valide le nuove date di svolgimento della selezione e di inizio corso.

Coloro che non possedevano i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed hanno presentato domanda elettronica entro il giorno 8 giugno 2017 dovranno autorizzare la Regione Toscana, rispondendo nei 30 gg di riapertura del presente bando all'email informativa ricevuta, a riportare tale domanda alla condizione "in compilazione". Successivamente dovranno nuovamente accedere alla procedura on-line CMMG procedere alla verifica dei dati inseriti e "confermare" la domanda.

Sul sito del Servizio sanitario della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/sst) saranno pubblicate le informazioni e le indicazioni per le varie casistiche.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione deve essere inviata entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

La domanda dovrà essere trasmessa **esclusivamente in via telematica** ai sensi dell'Art. 8 del D.L. n. 5 del 09.02.2012, convertito in legge n. 35 del 04.04.2012.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche e controlli sulla validità della documentazione inviata.

Per inserire la domanda è necessario collegarsi alla seguente URL: <https://web.rete.toscana.it/cmmg>

(ISTRUZIONI TECNICHE - L'invio telematico potrà essere eseguito mediante procedura WEB

accessibile attraverso un comune browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o altri) tramite **Carta Sanitaria Elettronica attivata** presso gli sportelli delle aziende sanitarie oppure tramite **CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**, con apposito lettore per l'autenticazione, oppure tramite **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** SPID è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica Identità Digitale. L'identità SPID è costituita da una coppia di credenziali (nome utente e password) tramite cui accedere ai servizi da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone senza smartcard. Per ricevere le credenziali è possibile farlo accedendo al [sito di Spid](#) Per ulteriori informazioni su Spid ►► Consulta la [pagina dedicata](#) su Open Toscana).

2. Non saranno ammessi al concorso coloro che inseriranno la domanda prima della pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U.R.I. ed oltre il termine di scadenza sopra indicato.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

4. Non sono ricevibili le domande di concorso presentate a mano o spedite in forma cartacea, a meno di documentati gravi motivi che rendano impossibile l'utilizzo della procedura telematica e/o della procedura SPID per l'intera durata di apertura del bando.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:

- a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
- b) il luogo di residenza;
- c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria;
- d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito ;
- e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, ove già ottenuta, l'università presso cui è stata conseguita e l'anno di conseguimento;
- f) di essere/non essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
- g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*se si specificare quale*);

i) di accettare che in caso di mancata abilitazione ed iscrizione all'ordine professionale entro la data di inizio formale del corso, che sarà stabilita dalla Regione Toscana, il candidato, anche se idoneo, sarà automaticamente escluso dal corso stesso.

6. La domanda di partecipazione è da considerarsi regolarmente sottoscritta e le dichiarazioni valide quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate, previa identificazione del titolare secondo le modalità previste dagli art. 64 e 65 del D.Lgs. 82/2005.

7. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

8. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande o comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

10. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 78 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Toscana per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione regionale, titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30

giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Toscana.

4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Toscana.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 potranno essere costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione.

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Toscana, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d’esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l’integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d’esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell’intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l’integrità del plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Toscana e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l’espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario, dopo avere verificato che gli elaborati consegnati dai candidati corrispondano al numero dei candidati presentatesi a sostenere la prova.
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone man mano che si procede all'apertura delle buste, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio, oppure potrà avvalersi di ditta appositamente individuata per la lettura ottica degli elaborati.
3. Successivamente alla valutazione di tutti gli elaborati, corretti con procedura manuale o tramite lettura ottica, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

(Art. 7 – Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

(Art. 8 – Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Toscana.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Toscana, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Toscana, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Toscana a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Toscana.

7. La Regione Toscana procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 6 sul BURT.

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione della data di inizio del corso di formazione.

2. Il candidato dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 5 giorni, comunicazione di accettazione o rifiuto della frequenza al corso.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo prefissato dalla normativa vigente.

2. Entro tale limite la Regione Toscana provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

- nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resasi vacanti;
- sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di

provenienza che di quella di destinazione;

- il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Toscana.

Art. 14 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017/2020 inizia entro il mese di dicembre 2017, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Toscana. La formazione prevede un totale di 4800 ore e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e s.m.i.

Art. 15 (Incompatibilità)

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.